



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASSINO
SEZIONE CIVILE

Il Giudice del lavoro, [REDACTED], ha pronunciato all'esito dell'udienza del 23/07/2026, sostituita dallo scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la presente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al [REDACTED] vertente

TRA

[REDACTED], parte rappresentata e difesa dall'Avv. **IODICE ANTONIO** e dall'Avv. **ZARRILLO ANTIMO**

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, parte rappresentata e difesa dalla [REDACTED]

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso [REDACTED], la ricorrente in epigrafe, docente presso l'[REDACTED], premesso di avere prestato attività lavorativa per l'anno scolastico 2021/2022 in forza di contratti a tempo determinato riconducibili alla supplenza temporanea per complessivi 183 giorni, ha dedotto che, benché impiegata con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, ella non si era vista riconoscere e corrispondere la retribuzione professionale docenti (pari a € 174,00 lordi mensili dal 2018 al 31/12/2021 e a € 194,50 dal 01.01.2022), indennità prevista dall'articolo 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal MIUR (ora MIM), appunto, esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che hanno stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno.

Il mancato pagamento della retribuzione professionale docenti quale elemento accessorio della retribuzione sarebbe frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999.



dal 1.1.2022, ad un importo mensile di € 194,80 corrispondenti ad un importo giornaliero di € 6,49 (194,80/30). Ne consegue che per i predetti contratti di supplenza alla ricorrente spetta la RPD nella misura di euro 1.103,80 (giorni 11 x € 6,49; mesi 5 x € 194,80; giorni 9 x € 6,49). Tale quantificazione non è stata comunque contestata dalla parte ricorrente.

A tali criteri di calcolo si è perfettamente attenuta la parte ricorrente.

Il ricorso, quindi, va integralmente accolto.

Alla somma per capitale che si riconosce, va aggiunta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nella liquidazione delle spese si è tenuto conto della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia (fino a [REDACTED]).

P.Q.M.

Accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docenti per l'anno scolastico 2021/2022 nella misura pari ad euro 1.065,06 e per l'effetto, condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente della somma di euro 1.065,06, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione dei singoli crediti al saldo; condanna il resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che si liquidano [REDACTED] oltre Cpa e Iva, con distrazione in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.

Cassino, lì 23/07/2026

[REDACTED]

[REDACTED]

